



**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,  
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE**

**REGOLAMENTO INCENTIVI PER  
FUNZIONI TECNICHE**

## **Art. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di seguito denominato "Codice" e disciplina la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del "Codice".
2. Per ogni singolo appalto, a valere sugli stanziamenti previsti, sono destinate a un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% dell'importo a base di gara, per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, graduate secondo quanto previsto agli articoli successivi.
3. L'incentivo, pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente punto, verrà ripartito tra il personale specificamente indicato al successivo art. 3, comma 1, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 113, comma 3, del Codice. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.
4. Il restante 20% del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5 bis, del Codice, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e sono pertanto esclusi dalla determinazione del tetto del salario accessorio di cui all'articolo 1, comma 236, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

## **Art. 2**

### **AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste nel documento autorizzativo della procedura d'appalto.
3. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Agenzia.

4. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Agenzia.
5. La decisione della corresponsione degli incentivi in caso di procedure per l'esecuzione di lavori non comprese nel Programma Triennale delle opere pubbliche va demandata al responsabile Generale della Gestione.

### **Art. 3**

#### **AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. L'incentivo di cui all'art. 1, comma 1, è destinato ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2 del Codice e di seguito elencate:
  - a) incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti e loro collaboratori (tipicamente: Direttori di Direzione Centrale o Dipartimento e loro collaboratori, responsabili Uffici Tecnici, Responsabili Gestione Centro, Responsabili di Divisione e loro collaboratori, Responsabili di Progetto e loro collaboratori. I collaboratori sono tipicamente: tecnici operanti nei suddetti servizi/divisioni/progetti, eventuale personale amministrativo gestionale che collabori alla stesura del Piano triennale Lavori e di acquisizione di Beni Servizi);
  - b) responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori;
  - c) direttore dei lavori e gli incaricati dell'ufficio di direzione lavori, ove costituito (nel caso di appalto di lavori);
  - d) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori (nel caso di appalto di lavori);
  - e) direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi collaboratori (nel caso di appalto di servizi e forniture);
  - f) verificatore della conformità ed i suoi collaboratori (nel caso di appalto di servizi e forniture);
2. L'importo del fondo di cui all'art. 1, comma 2, è determinato applicando la percentuale del 2% all'importo posto a base di gara di ciascun appalto, assegnato in base ad una procedura competitiva e che, nel caso di appalti di forniture e servizi, preveda la nomina di un Direttore della Esecuzione del Contratto.

### **Art. 4**

#### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Per ogni appalto, il delegato alla spesa, con proprio provvedimento amministrativo, conferma o propone all'Organo di vertice la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento già individuato in sede di programmazione e indica gli altri soggetti incaricati di eseguire le attività di cui all'art. 113, comma 2, del Codice.

Detto provvedimento deve riportare anche i nominativi dell'ulteriore personale interno, anch'esso destinatario dell'incentivo, che collabora con i soggetti di cui al punto precedente. Questi verranno individuati su proposta del RUP in attuazione del singolo contratto, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte.
2. Il delegato alla spesa può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento l'incarico ai collaboratori nominati con le modalità di cui al comma precedente, sentito il

Responsabile Unico del Procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività effettivamente svolta dal soggetto incaricato. Lo stesso delegato alla spesa verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attribuita dal Responsabile Unico del procedimento mediante il coefficiente di prestazione soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento.
4. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione, anche in materia di genere, degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.
5. A tal fine verrà formalizzato un elenco di collaboratori idonei allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili dal quale "selezionare" i nominativi che di volta in volta dovranno affiancare gli incaricati.
6. Tra le attività a supporto del Responsabile Unico del Procedimento sarà prevista la figura del collaboratore di struttura centrale (per attività di supporto amministrativo centrale, controllo complessivo e attuazione del regolamento) necessario ai compiti da trattare e in stretta correlazione funzionale rispetto alle attività da svolgere, per il quale il RUP indicherà una percentuale del coefficiente di prestazione soggettivo di cui all'art. 7.

## **Art. 5**

### **DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

## Art. 6

### RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo di cui all'art. 1, comma 3, è ripartito tra il personale di cui all'art. 3, comma 1, nelle percentuali indicate nelle seguenti tabelle, e definite in relazione alle funzioni e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

TABELLA 1  
(Appalti di lavori)

a) Incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti e loro collaboratori:	5
b) Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori:	55
c) Incaricati della Direzione dei Lavori e loro tecnici collaboratori:	20
d) Incaricati del Collaudo tecnico-amministrativo e loro tecnici collaboratori:	10
e) Incaricati del Collaudo statico e loro tecnici collaboratori:	10

TABELLA 2  
(Appalti di forniture e servizi)

a) Incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti e loro collaboratori:	5
b) Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori:	50
c) Incaricati della Direzione di esecuzione del contratto e loro collaboratori:	30
d) Incaricati della verifica della conformità e loro collaboratori:	15

1.

È possibile che al medesimo soggetto vengano attribuite più funzioni e pertanto il corrispettivo individuale complessivo verrà determinato dalla sommatoria dei corrispettivi parziali.

## Art. 7

### CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo spettante al personale che effettivamente svolge le funzioni indicate nel precedente art. 6, è calcolato applicando la seguente formula:

$$C_j = \frac{P_i}{\sum_{j=1}^n (M_j \times N_j)} \times (M_j \times N_j)$$

- $C_j$ = corrispettivo spettante;
- $P_i$ = somma da ripartire (quota parte dell'incentivo ex art 6);

- $M_j$ = coefficiente di compenso professionale che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito dell'appalto ed è così fissato:

a) Incaricato dell'attività di programmazione della spesa, incaricato delle attività di verifica preventiva dei progetti, incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di bando, direttore lavori, incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, direttore di esecuzione, incaricato ENEA che provvede all'attuazione dei contenuti del DUVRI, collaudatore, incaricato della verifica di conformità tecnico amministrativa, coadiuvato da collaboratori; Responsabile Unico del Procedimento	<b>0,60</b>
b) Collaboratore tecnico che partecipa direttamente alle attività, alla direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere etc., alla direzione di esecuzione dell'appalto, alle operazioni di collaudo ed alla verifica di conformità, Collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	
c) responsabile amianto laddove previsto, incaricato dell'espletamento pratiche autorizzative (sanitarie, urbanistiche antincendio etc.) laddove previste	
d) incaricati alla verifica amministrativa per la liquidazione della spesa	<b>0,30</b>

- $N_j$ =coefficiente di prestazione soggettivo<sup>1</sup>.
- $n$  = numero degli incaricati e dei loro tecnici collaboratori.

## Art. 8

### ESCLUSIONE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Gli incentivi non vengono corrisposti al personale al quale siano stati attribuiti incarichi dirigenziali. Le quote di incentivo non corrisposte andranno a costituire economia di gestione.

## Art. 9

### RIDUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Qualora durante le procedure di affidamento di lavori, di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata dalla Tabella 3.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto a errori imputabili al direttore dei lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore) al Responsabile Unico del

<sup>1</sup> Rappresenta la ripartizione da 0 ad 1 dell'attività effettivamente svolta nell'ambito delle varie funzioni. Assumerà valore 1 qualora l'attività sia ad appannaggio del solo responsabile della funzione, negli altri casi tale coefficiente è ripartito dal Responsabile unico del procedimento in proporzione al livello di partecipazione di ciascun soggetto assegnato alla funzione.

procedimento, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali di cui alla Tabella 3.

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio dell'attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del Responsabile Unico del Procedimento e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella Tabella 3.
5. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2, le riduzioni sono determinate dalla somma delle riduzioni così come determinate dalla Tabella 3.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.
7. La riduzione degli incentivi di cui ai precedenti commi 2 e 3 saranno considerate economie di spesa.

TABELLA 3  
(riduzioni)

<b>Tipologia d'incremento</b>	<b>Misura dell'Incremento</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
<b>Tempi d'esecuzione</b>	<b>Entro il 20%</b>	<b>10%</b>
	<b>dal 21% al 40%</b>	<b>30%</b>
	<b>Oltre il 40%</b>	<b>50%</b>
<b>Costi di realizzazione</b>	<b>Entro il 20%</b>	<b>20%</b>
	<b>dal 21% al 40%</b>	<b>40%</b>
	<b>Oltre il 40%</b>	<b>60%</b>

#### **Art. 10**

##### **MATURAZIONE DEGLI INCENTIVI E LORO EROGAZIONE**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal delegato alla spesa di cui all'art. 4, comma 1, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti incaricati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

Gli incentivi complessivamente maturati nell'anno considerato in quota parte annuale della prestazione resa per ciascun contratto, dal singolo dipendente, non possono superare in prima applicazione, il 20% della media ponderata degli importi delle retribuzioni tabellari iniziali dei livelli retributivi EPR. Tale limite sarà confermato o modificato a partire dall'annualità successiva all'entrata in vigore del presente regolamento con specifico accordo con le OO.SS..

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ENEA, ovvero prive del predetto accertamento, vanno ad incrementare il fondo di cui al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, a meno che la mancata esecuzione o acquisizione non sia dipendente da errori imputabili ai percipienti gli incentivi.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

- programmazione della spesa e degli investimenti: all'atto della emissione dell'atto amministrativo che autorizza la procedura di gara per l'affidamento di lavori, forniture o servizi viene erogato il 50% della quota parte dell'incentivo spettante per la fase di programmazione. Il conguaglio sarà liquidato successivamente alla redazione ed approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;
- attività relative all'espletamento della gara e all'esecuzione di lavori: a seguito della redazione ed approvazione del verbale di chiusura del cantiere viene erogato il 50% dell'incentivo spettante per la fase di esecuzione. Il conguaglio sarà liquidato successivamente alla redazione ed approvazione dello stato finale e dei collaudi;
- attività relative all'espletamento della gara e all'esecuzione di servizi e forniture: l'incentivo verrà erogato in quota parte, con cadenza annuale (alla scadenza di ogni anno di contratto) nella misura del 70%, secondo la formula:

$$Ia = \frac{Ie}{n} * 0,7$$

Ove:

$$Ia = \text{Incentivo corrisposto annualmente}$$

$$Ie = \text{incentivo spettante per la fase di esecuzione}$$

$$n = \text{numero di anni se } n \geq 1$$

In caso di contratti di durata inferiore all'anno questa quota viene corrisposta alla scadenza contrattuale.

La restante parte verrà erogata per il 20% a seguito della redazione e approvazione del verbale di regolare esecuzione. Il conguaglio pari al 10% sarà liquidato successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità;

- attività relative alla verifica: saranno liquidate, successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

Tutte le liquidazioni elencate ai punti precedenti verranno erogate su proposta del delegato alla spesa inoltrata alla Direzione del Personale. La proposta dovrà attestare, sulla base di una Relazione del RUP, l'effettivo compimento delle attività previste nei tempi e con i costi stabiliti.

4. Gli importi erogati sono assoggettati alle ritenute previste dalla normativa vigente considerati al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo IRAP a carico dell'amministrazione.

## **Art. 11**

### **NORME FINALI**

Qualora l'iscrizione all'albo professionale sia richiesta per legge per l'espletamento dell'incarico, la quota annuale di iscrizione per il personale ENEA destinatario degli incentivi, sarà a carico dell'Agenzia e non comporterà automaticamente l'attribuzione della relativa indennità di responsabilità professionale.



## **Art. 12**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione e si applica a tutte le procedure per le quali si sia provveduto all'accantonamento in fase di approvazione del documento autorizzativo.